

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 893)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1° Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, Regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 dicembre 1959 (V. Stampato n. 881)

d'iniziativa del deputato VINCELLI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 24 DICEMBRE 1959

Norme integrative delle disposizioni transitorie dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione a consigliere di 2^a classe od a segretario aggiunto, e qualifiche equiparate, nonchè per l'ammissione ai concorsi di merito distinto ed agli esami di idoneità per la promozione a direttore di sezione od a primo segretario, e qualifiche equiparate, il servizio prestato anteriormente al 1° luglio 1956 nei soppressi gruppi *B* e *C* dagli impiegati inquadrati al 30 giugno 1956 nell'attuale carriera di appartenenza, o inquadrati dopo tale data in seguito a concorsi banditi anteriormente al 1° luglio 1956, è

valutato alle condizioni e secondo i limiti previsti rispettivamente dall'articolo 2 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367, e dall'articolo 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le promozioni a consigliere di 2^a classe od a segretario aggiunto conferite agli impiegati di cui al primo comma sono riportate, con esclusione delle competenze arretrate, alla data di compimento dell'anzianità complessiva indicata nell'articolo 1 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367, se più favorevole.

Restano fermi i limiti di servizio minimi stabiliti dagli articoli 201, secondo comma, e 207, terzo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.